



COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 50 del 27/06/2024

Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisette del mese di Giugno, alle ore 18:43, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Sadegholvaad Jamil	Presente	18	Marchei Loreno	Presente
2	Angelini Matteo	Presente	19	Marchioni Elisa	Presente
3	Barilari Annamaria	Presente	20	Messori Ilaria	Presente
4	Bellucci Andrea	Presente	21	Murano Brunori Stefano	Presente
5	Cancellieri Luca	Presente	22	Neri Giuseppe	Presente
6	Carminucci Edoardo	Presente	23	Pari Andrea	Presente
7	Casadei Giovanni	Presente	24	Pasini Luca	Presente
8	Ceccarelli Enzo	Presente	25	Petrucci Matteo	Presente
9	Corazzi Giulia	Presente	26	Ramberti Samuele	Presente
10	De Leonardis Daniela	Assente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	De Sio Luca	Presente	28	Soldati Serena	Presente
12	Di Campi Addolorata	Assente	29	Spina Carlo Rufo	Presente
13	Di Natale Barbara	Presente	30	Tonti Marco	Presente
14	Guaitoli Manuela	Presente	31	Zamagni Giuliano	Assente
15	Lamarra Lucia	Presente	32	Zamagni Marco	Presente
16	Lisi Gloria	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Marcello Nicola	Presente			

Totale presenti n. 30 - Totale assenti n. 3

Presiede Giulia Corazzi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Dott.ssa Diodorina Valerino in qualità di Segretario Generale.



In conformità a quanto previsto dall'art. 53, commi 1/bis e 1/ter del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e dall'Appendice al Regolamento avente ad oggetto la disciplina dello svolgimento delle sedute del Consiglio in videoconferenza approvati da ultimo con Deliberazione di C.C. in data 5/10/2023 n. 70, la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Collaborate Space", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione della Presidente del Consiglio, di tutti i Consiglieri presenti, del Segretario Generale collegati in presenza dalla sala del Consiglio, escluso il Consigliere: Ceccarelli collegato da remoto.

OGGETTO: Approvazione Regolamento sull'accertamento con adesione.

La Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta di delibera consiliare n. 58 del 31/05/2024, presentata dalla Giunta comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto congiuntamente ai punti 2 e 4 dell'Ordine del Giorno della seduta odierna rispettivamente così formulati:

- *Delibera C.C. n. 49 del 27/06/2024 ad oggetto "Approvazione del Regolamento per la Gestione delle entrate tributarie" alla quale si rimanda per gli interventi dei Consiglieri e la discussione svolta;*
- *Modifiche al Regolamento per l'esercizio del Diritto di interpello in materia tributaria e per la Commissione Consultiva per l'interpello tributario.*

“OGGETTO: Approvazione Regolamento sull'accertamento con adesione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge 111/2023 ha conferito al Governo la delega per la riforma del sistema fiscale italiano, a seguito della quale sono stati presentati sette schemi di decreto legislativo in attuazione della delega medesima, fra cui il D.Lgs. 13/2024, di modifica del D.Lgs. 218/1997 recante disposizioni in materia di accertamento con adesione;

PRESO ATTO che tale intervento si è reso necessario per coordinare le disposizioni di cui al D.Lgs. 218/1997 con la previsione dell'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo in materia accertativa sancito nel nuovo art. 6 *bis* L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, ai sensi del quale il destinatario di un procedimento accertativo ha diritto di esporre le proprie controdeduzioni o osservazioni prima della notifica dell'atto impositivo;

CONSIDERATO che il legislatore, con l'emanazione del D.Lgs. 13/2024, ha introdotto nuove modalità di instaurazione dell'accertamento con adesione ed ha revisionato le precedenti, al fine di coordinarne la procedura con le norme in materia di contraddittorio preventivo;

PRESO ATTO della necessità di recepire all'interno dell'ordinamento tributario comunale le novità normative apportate al D.Lgs. 218/1997 in materia di accertamento con adesione;

VALUTATA l'opportunità di approvare un nuovo Regolamento sull'accertamento con adesione, abrogando contestualmente il previgente, approvato con Delibera C.C. n. 270 del 17/12/1998, in quanto la rilevanza ed importanza delle nuove norme comportano una revisione complessiva dell'istituto non attuabile efficacemente con una mera revisione;

VISTO il nuovo testo regolamentare, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);

VISTA la Relazione tecnica a firma del Funzionario Responsabile, Dott.ssa Ivana Manduchi, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B);

PRECISATO che, per favorirne la consultazione, il Regolamento in esame viene suddiviso in Titoli ed Articoli, come dettagliatamente esposto nella richiamata Relazione tecnica e qui sotto sintetizzato:

- **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**, dall'art. 1 all'art. 3, recante i principi generali e l'ambito di applicazione dell'istituto, riportando nella sostanza quanto già previsto dal previgente Regolamento;
- **TITOLO II – TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI**, dall'art. 4 all'art. 7, che disciplina le tipologie, le modalità ed i tempi di attivazione dell'accertamento con adesione, a seconda del tipo di procedura accertativa avviata, tenuto conto delle modifiche apportate dall'introduzione del contraddittorio preventivo;
- **TITOLO III – DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**, dall'art. 8 all'art. 11, che norma le fasi conclusive della procedura, ovvero l'avvenuto accordo tra le parti, la definizione dell'accordo stesso tramite il versamento del dovuto ed i suoi effetti, tra cui la non impugnabilità, né la sua integrazione o modificazione da parte dell'Ente;
- **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**, art. 12, ove viene stabilita l'abrogazione del vigente Regolamento sull'accertamento con adesione, approvato con Delibera C.C. n. 270 del 17/12/1998, dall'entrata in vigore del Regolamento in esame;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000 a proposito delle competenze del Consiglio Comunale;

VISTI l'art. 53, comma 16, L. 388/2000 e l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 che prevedono quale termine per l'approvazione di tariffe, aliquote e regolamenti relativi ai tributi locali, quello per l'approvazione del bilancio di previsione, ai fini della loro entrata in vigore sin dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 66 del vigente Statuto comunale che recita *“I regolamenti conseguono efficacia in seguito alla pubblicazione per quindici giorni nell'Albo Pretorio dell'ente salvo che, in caso di estrema urgenza, siano dichiarati immediatamente eseguibili dall'organo competente”*;

TENUTO CONTO che la dottrina prevalente, nonché la nota IFEL del 05/02/2024, ritiene che i regolamenti comunali di attuazione dei principi della riforma fiscale voluta dalla Legge Delega 111/2023 non debbano sottostare al suddetto termine ultimo previsto per le delibere di applicazione dei tributi, corrispondente a quello di approvazione dei bilanci comunali, trattandosi di disposizioni che sono tecnicamente di recepimento di norme legislative e di natura essenzialmente procedurale;

RILEVATO, quindi, che il provvedimento in oggetto soggiace al termine di cui all'art. 66 dello Statuto e fermo restando l'invio al MEF per la sua pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale;

DATO ATTO che l'approvazione delle suddette disposizioni regolamentari non determina riflessi sul bilancio, in quanto non introduce nuove entrate, né nuove spese a carico dell'Ente;

DATO ATTO che, in virtù del disposto dall'art. 52, D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 210/2017 avente ad oggetto: “*Designazione Funzionario Responsabile TARES, TARI e nomina sostituto Funzionario Responsabile ICI, IS COP, IMU, TASI, IDS*” con la quale è stata nominata Funzionario Responsabile la Dott.ssa Ivana Manduchi, Dirigente Settore Risorse Tributarie;

DATO ATTO che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi – Dirigente del Settore Risorse Tributarie;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dott.ssa Ivana Manduchi, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147**bis**, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTA la dichiarazione del responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrelevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegata al presente atto;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori, allegato parte integrante;

VISTO il parere espresso in data 18.06.2024 dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. 4/2013;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento sull'accertamento con adesione, nel testo che risulta dall'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI ABROGARE** il previgente Regolamento sull'accertamento con adesione, approvato con D.C. n. 270 del 17/12/1998, dall'entrata in vigore del Regolamento in esame;
- 3) **DI DARE ATTO** che, per quanto non disciplinato dal Regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge;
- 4) **DI PRENDERE ATTO** che dalle previsioni contenute nel presente provvedimento non derivano direttamente effetti contabili in termini di maggiori impegni di spesa o diminuzioni di entrata;
- 5) **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. 69/2009;

- 6) **DI DARE ATTO** che il provvedimento in oggetto soggiace al termine di cui all'art. 66 dello Statuto e fermo restando l'invio al MEF per la sua pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale;
- 7) **DI DARE, ALTRESÌ, ATTO** che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi – Dirigente del Settore Risorse Tributarie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza del provvedimento

DELIBERA

DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.”

^^^^^^**^^*

Presenti n. 29: Sindaco Sadegholvaad, Cons.: Angelini, Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Ceccarelli, Corazzi, Di Natale, Guaitoli, Lamarra, Lisi, Marcello, Marchei, Marchioni, Messori, Murano Brunori, Neri, Pari, Pasini, Petrucci, Ramberti, Renzi, Soldati, Spina, Tonti, Zamagni Marco e Zoccarato.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, la Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	29	
Votanti Nr.	29	
Favorevoli Nr.	19	Sindaco Sadegholvaad, Cons.: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Corazzi, Di Natale, Guaitoli, Lamarra, Marchioni, Messori, Neri, Pasini, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti e Zamagni Marco
Contrari Nr.	0	
Astenuti Nr.	10	Cons.: Angelini, Ceccarelli, Lisi, Marcello, Marchei, Murano Brunori, Pari, Renzi, Spina e Zoccarato

Quindi la Presidente del Consiglio Corazzi pone in votazione la richiesta di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	29	
Votanti Nr.	29	
Favorevoli Nr.	26	Sindaco Sadegholvaad, Cons.: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Ceccarelli, Corazzi, Di Natale, Guitoli, Lamarra, Lisi, Marcello, Marchei, Marchioni, Messori, Neri, Pari, Pasini, Petrucci, Ramberti, Soldati, Spina, Tonti, Zamagni Marco e Zoccarato
Contrari Nr.	0	
Astenuti Nr.	3	Cons.: Angelini, Murano Brunori e Renzi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giulia Corazzi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Diodorina Valerino

COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Approvato con Delibera di C.C. n. XXX del XXXXX 2024 - In vigore dal XXXXX 2024

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto

Art. 3 - Responsabile del procedimento

TITOLO II – TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI

Art. 4 - Attivazione del procedimento di definizione

Art. 5 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 7 - Effetti dell'invito a comparire

TITOLO III – DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 8 - Atto di accertamento con adesione

Art. 9 - Perfezionamento della definizione

Art. 10 - Effetti della definizione

Art. 11 - Riduzione delle sanzioni

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Decorrenza

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune di Rimini, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza, nonché quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri dettati dal D. Lgs. 218/1997 e secondo le disposizioni seguenti.
3. Per contribuente si intendono i soggetti passivi, così come individuati dalla disciplina specifica dei vari tributi locali.

Art. 2 Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione in contraddittorio presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano quindi dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
2. In sede di contraddittorio, il Comune deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso. Resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 3 Responsabile del procedimento

La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita al Funzionario Responsabile per l'accertamento del tributo.

TITOLO II

TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI

Art. 4

Attivazione del procedimento per la definizione mediante accertamento con adesione

Il procedimento di accertamento con adesione può essere attivato con una delle seguenti modalità:

- a) su iniziativa dell'amministrazione comunale, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 *bis* L. 212/2000;
- b) su istanza del contribuente, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 *bis* L. 212/2000, dopo la notifica dell'avviso di accertamento;
- c) su istanza del contribuente, nei casi in cui si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 *bis* L. 212/2000, a seguito della notifica dello schema di atto;
- d) su istanza del contribuente, nei casi in cui si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 *bis* L. 212/2000, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento ed in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lett. c);

- e) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 *bis* L. 212/2000, laddove emergano i presupposti per la definizione mediante accertamento con adesione;
- f) su istanza del contribuente, a seguito dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo, quali accessi, ispezioni o verifiche.

Art. 5 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'art. 6 *bis*, comma 2 L. 212/2000, comunica al contribuente un invito a comparire, mediante lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:
 - a) del tipo di tributo e dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - b) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - c) del maggior tributo, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d) degli elementi in base ai quali l'ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento.
2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune può rivolgere ai contribuenti ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.
5. L'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non è obbligatoria.
6. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1 lett. b), e il termine di decadenza dell'amministrazione comunale per la notifica dell'atto accertativo intercorrano meno di 90 giorni, tale termine di decadenza è prorogato di diritto di 120 giorni, in deroga al termine ordinario.

Art. 6 Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di notifica di avvisi di accertamento per i quali è esclusa l'applicazione del contraddittorio preventivo, il contribuente, entro il termine di presentazione del ricorso avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, può presentare istanza di accertamento con adesione, indicando i propri recapiti (indirizzo email o di posta elettronica certificata, e numero di telefono). In tale ipotesi, il suddetto termine e quello di versamento del tributo dovuto sono sospesi per un periodo di 90 giorni.
2. Nel caso di avvisi di accertamento per i quali si applica il contraddittorio preventivo, in luogo delle osservazioni o controdeduzioni, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando i propri recapiti (indirizzo email o di posta elettronica certificata, e numero di telefono), entro 30 giorni dalla notificazione dello schema di atto di cui all'art. 6 *bis* L. 212/2000. In tale ipotesi, il termine di presentazione del ricorso avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 90 giorni. Al contribuente è inibita la presentazione di ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.
3. In alternativa all'ipotesi di cui al comma precedente, il contribuente può presentare l'istanza di accertamento con adesione entro 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dallo schema di atto. In tal caso, i termini di presentazione del ricorso avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e di versamento del tributo dovuto sono sospesi per un periodo di 30 giorni.

4. Rimane ferma la facoltà per le parti di dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione, laddove all'esito delle controdeduzioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 *bis* L. 212/2000, ne emergano i presupposti.
5. L'iniziativa del contribuente può altresì essere presa a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, invito ad esibire atti o documenti, invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche, sempre che non siano ancora stati notificati gli atti conseguenti. In tali casi, si applica il comma 6 del precedente art. 5.
6. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza di definizione.
7. Entro quindici giorni dalla ricezione di tale istanza, l'ufficio formula l'invito a comparire, anche telematicamente o telefonicamente, con l'indicazione di luogo, giorno ed orario per la comparizione e degli eventuali documenti che si ritengono utili alla definizione.

Art. 7 Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito a comparire comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione possono essere prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
2. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione a seguito della notifica di avviso di accertamento preceduto dal contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 *bis* L. 212/2000, l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli già dedotti dal contribuente in sede di contraddittorio, nonché da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento.

TITOLO III

DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 8 Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che deve essere sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore) e dal responsabile del procedimento di cui all'art. 3.
2. Nell'atto di definizione devono essere indicati:
 - a) gli elementi e le motivazioni sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b) la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni ed interessi dovuti in dipendenza della definizione;
 - c) le modalità ed il termine per il versamento delle somme dovute.

Art. 9 Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento rateale, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento comunale sulla gestione delle entrate tributarie.

3. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di cui al comma 1. Sulle restanti rate sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data dell'atto di adesione.
4. Entro dieci giorni dal pagamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateale, di quello della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio, verificato l'avvenuto pagamento, rilascia quindi al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 10 Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, né è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali, o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'accertamento con adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 11 Riduzione delle sanzioni

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.
2. Il regolamento sull'accertamento con adesione approvato con D.C. n. 270 del 17/12/1998 e ss.mm. è abrogato dall'entrata in vigore del presente regolamento.



Allegato B) alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del ___/___/2024

Relazione Tecnica

OGGETTO: Approvazione Regolamento sull'accertamento con adesione

In attuazione della Legge 111/2023, di delega al Governo per la riforma fiscale, è stato emanato, tra l'altro, il D. Lgs. 13/2024, di modifica del D. Lgs. 218/1997 recante disposizioni in materia di accertamento con adesione.

Tale intervento si è reso necessario al fine di coordinare le disposizioni di cui al D. Lgs. 218/1997 con la previsione dell'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo in materia accertativa sancito nel nuovo art. 6 *bis* L. 212/2000, introdotto dal D. Lgs. 219/2023. Tale principio garantisce il diritto del destinatario di un procedimento accertativo di esporre le proprie difese prima della notifica dell'atto impositivo e costituisce una "finestra" attraverso la quale completare la fase istruttoria e predecisoria, acquisendo le informazioni direttamente dal soggetto passivo.

L'istituto del contraddittorio preventivo si interseca inevitabilmente con l'accertamento con adesione, strumento deflattivo del contenzioso ormai consolidato nell'ordinamento tributario e che, in taluni casi, anticipa l'avviso di accertamento svolgendo la medesima funzione assegnata al contraddittorio preventivo.

Il legislatore, con l'emanazione del D. Lgs. 13/2024, ha introdotto nuove modalità di instaurazione dell'accertamento con adesione e ha revisionato le precedenti, alla luce delle norme in materia di contraddittorio preventivo e per coordinarle con queste. Trattasi di modifiche procedurali, che non mutano i principi fondanti l'istituto.

Al fine di recepire le modifiche normative al D. Lgs. 218/1997 all'interno del nostro ordinamento tributario, si è scelto di redigere un nuovo Regolamento sull'accertamento con adesione, abrogando contestualmente quello attualmente vigente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 270 del 17/12/1998.

Per una più immediata consultazione del dettato regolamentare, lo stesso è stato rubricato mediante la suddivisione nei seguenti quattro titoli, in base al contenuto delle disposizioni ivi comprese:

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI, dall'art. 1 all'art. 3

TITOLO II: TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI, dall'art. 4 all'art. 7

TITOLO III: DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE, dall'art. 8 all'art. 11

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI, art. 12

Si illustrano, di seguito, le disposizioni contenute nel Regolamento in approvazione, al fine di evidenziarne gli aspetti di maggior rilevanza e novità.

Il Titolo I, rubricato Disposizioni generali, introduce l'istituto dell'accertamento con adesione all'interno dell'ordinamento comunale, riportando nella sostanza quanto già previsto dal previgente Regolamento.

Art. 1 – Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione; Art. 2 – Ambito di applicazione dell'istituto; Art. 3 – Responsabile del procedimento

L'art. 1 illustra lo scopo dell'istituto, inteso come strumento di prevenzione e deflazione del contenzioso, atto ad instaurare un rapporto tra amministrazione e contribuente improntato ai principi di collaborazione e trasparenza.

L'art. 2 ne stabilisce l'ambito ed i limiti di applicazione, ovvero la presenza di materia concordabile, quindi di aspetti applicativi del tributo suscettibili di valutazioni di natura soggettiva. Non si tratta dunque di uno strumento utilizzabile in via generalizzata dal contribuente per "allungare" i termini di definizione di un atto accertativo, bensì di una modalità di determinazione dell'oggetto impositivo e del *quantum* dovuto in contraddittorio tra le parti. La funzione di deflazione del contenzioso emerge con evidenza, permettendo all'Ente di analizzare e considerare elementi di fatto comunicati dal soggetto passivo, per poi verificarne la congruità e l'applicabilità rispetto al procedimento istruito.

All'art. 3 viene indicato il Funzionario Responsabile del singolo tributo come soggetto competente alla definizione del procedimento di adesione.

Il Titolo II, rubricato Tipologie di procedimenti, disciplina le tipologie, le modalità ed i tempi di attivazione del procedimento con adesione, considerando le modifiche apportate al procedimento tributario dall'introduzione del contraddittorio preventivo. Infatti, la disciplina dell'accertamento con adesione muta a seconda del tipo di procedimento accertativo applicato, se preceduto o meno dalla notifica dello schema di atto.

Art. 4 – Attivazione del procedimento per la definizione mediante accertamento con adesione; Art. 5 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio; Art. 6 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

L'art. 4 elenca le tipologie di accertamento con adesione, che può essere attivato su iniziativa dell'amministrazione, su istanza di contribuente, ovvero di comune accordo tra le parti.

L'art. 5 regola il procedimento attivato dall'Ente. In particolare, qualora il tipo di accertamento da emettere non rientri tra quelli che richiedono il contraddittorio preventivo, il Comune – in presenza di materia concordabile – ha la facoltà di comunicare al contribuente un invito a comparire, di carattere meramente informativo della possibilità di aderire alla proposta formulata dall'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento.

L'invito contiene gli elementi utili alla comprensione dell'accertamento, ponendo il contribuente nelle condizioni di decidere se aderire alla proposta, beneficiando dei conseguenti vantaggi in termini sanzionatori.

All'art. 6 è contenuta la disciplina del procedimento ad iniziativa del contribuente, che dunque è già stato reso edotto di un procedimento tributario a suo carico, sia mediante la notifica dello schema di atto (se il procedimento rientra tra quelli per cui è richiesto il contraddittorio preventivo), sia attraverso la notifica dell'avviso di accertamento (se il contraddittorio preventivo viene escluso).

In particolare, qualora il contraddittorio preventivo sia escluso, la disciplina non muta rispetto alla previgente: il contribuente, dopo la notifica dell'avviso di accertamento ed entro il termine di presentazione del ricorso, può presentare istanza di accertamento con adesione, evidenziando gli elementi di cui discutere in contraddittorio con l'Ente. In tale ipotesi, i termini di presentazione del ricorso e di versamento del dovuto sono sospesi per 90 giorni.

Qualora, invece, si applichi il contraddittorio preventivo, l'accertamento con adesione può essere richiesto alternativamente dopo la notifica dello schema di atto oppure dopo la notifica dell'avviso di accertamento.

Nel primo caso, entro 30 giorni dalla notifica dello schema di atto ed in alternativa alla presentazione di osservazioni o controdeduzioni, il contribuente ha la facoltà di richiedere la definizione con adesione. In

tal caso, in contraddittorio tra loro, le parti cercano di addivenire ad una definizione concordata. Trattasi evidentemente di una nuova tipologia di adesione, in forza della quale il contribuente ha la possibilità di scegliere se godere dei benefici di tale istituto in termini di abbattimento delle sanzioni, ma rinunciando al diritto di presentare ricorso avanti la giurisdizione tributaria, ovvero essere destinatario di un avviso di accertamento, mantenendo integro il proprio diritto di difesa in giudizio.

Nel secondo caso, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento preceduto dallo schema di atto (e dalle eventuali controdeduzioni del soggetto passivo, ovvero dalla richiesta di accesso agli atti), il contribuente entro 15 giorni ha la facoltà di presentare istanza di adesione. In tal caso, i termini di presentazione del ricorso e di versamento del dovuto sono sospesi per 30 giorni.

Infine, qualora all'esito delle controdeduzioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo ne emergano i presupposti, l'istituto può essere attivato di comune accordo tra le parti.

Art. 7 – Effetti dell'invito a comparire

Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di adesione, l'amministrazione è tenuta a trasmettere all'istante un invito a comparire. All'art. 7 viene precisato che la mancata comparizione del contribuente nel giorno ed orario indicato nell'invito costituisce rinuncia alla definizione.

Il secondo comma costituisce una clausola di salvaguardia e ragionevolezza a favore dell'Ente, laddove dispone che, qualora l'istanza di adesione sia presentata dopo la notifica di un avviso di accertamento già preceduto dal contraddittorio preventivo, l'ufficio non è tenuto a prendere in considerazione elementi diversi da quelli già dedotti dal contribuente in sede di contraddittorio.

Il Titolo III, rubricato Definizione dell'accertamento con adesione, reca la disciplina delle fasi finali della procedura.

Art. 8 – Atto di accertamento con adesione; Art. 9 – Perfezionamento della definizione; Art. 10 – Effetti della definizione

Qualora le parti addivengano ad un accordo, ai sensi dell'art. 8, l'Ente è tenuto a redigere un verbale riepilogativo degli elementi e motivi di fatto e diritto su cui si fonda la definizione, dell'ammontare del tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti, nonché delle modalità di versamento.

Affinché l'adesione si perfezioni, è tuttavia necessario il versamento del dovuto (ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale), entro 20 giorni dalla sottoscrizione del verbale (art. 9).

Dunque, solo successivamente la procedura può intendersi conclusa e l'adesione definitivamente chiusa. Inoltre, qualora la stessa sia conseguente ad un avviso di accertamento, quest'ultimo perde efficacia. A ciò conseguono due importanti effetti evidenziati dall'art. 10: la non impugnabilità del verbale di adesione e la non modificabilità dello stesso da parte dell'ufficio. Quanto statuito "diventa legge" tra le parti, entrambe tenute a rispettarne il contenuto senza rimmetterlo in discussione, salvo il caso della sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data dell'adesione e non altrimenti rilevabile dall'Ente.

Art. 11 – Riduzione delle sanzioni

L'art. 11 evidenzia la seconda delle ragioni che può spingere il contribuente a richiedere un accertamento con adesione, oltre alla facoltà di interloquire con l'amministrazione circa l'oggetto e l'entità della pretesa tributaria: la riduzione delle sanzioni nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Il Titolo IV, infine, rubricato Disposizioni finali e transitorie, all'art. 12 stabilisce l'abrogazione del vigente Regolamento sull'accertamento con adesione, approvato con D.C. n. 270 del 17/12/1998, dall'entrata in vigore del Regolamento in esame, che avverrà lo stesso giorno della sua approvazione.

In chiusura, si conferma che l'approvazione del Regolamento *de quo* non determina riflessi sul bilancio, in quanto, non introducendo disposizioni che incidono direttamente sulla misura dei tributi locali, ma essendo di natura procedimentale, non provoca né una maggiore, né una minore entrata.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Ivana Manduchi

<i>Comune di Rimini 2021_2024</i>	<i>Parere su nuovo Regolamento sull'accertamento con adesione</i>	<i>Verbale n. 23 del 10/06/24</i>
-----------------------------------	---	-----------------------------------

Oggetto: Parere su nuovo Regolamento sull'accertamento con adesione

Il Collegio prosegue i lavori esaminando la proposta di delibera di C.C. di cui all'oggetto. Anche in questo caso l'intervento è reso necessario dalle novità introdotte dal D. Lgs. 219/2023, ai sensi del quale il destinatario di un procedimento accertativo ha diritto di esporre le proprie controdeduzioni o osservazioni prima della notifica dell'atto impositivo.

Trattandosi di modifiche sostanziali, l'Ente ha optato per abrogare l'attuale regolamento ed approvarne uno nuovo.

Pertanto, per quanto di competenza,

esprime

parere favorevole al nuovo regolamento oggetto del presente verbale.

Marco Castellani (presidente)

Paolo Bianchi

Silvia Romboli

documento firmato digitalmente